

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO
E L'ASSOCIAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE VERDI"
GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.**

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, in Busseto presso la Sede Comunale

TRA

L'Amministrazione Comunale di Busseto (di seguito chiamata Comune) Cod. Fisc. /P. IVA 00170360341, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla persona, Dott.ssa Roberta Curtarelli, nata a Cremona il 14.02.1965, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

E

- l'Associazione Scuola dell' Infanzia di Busseto " Giuseppe Verdi " (di seguito chiamata Associazione) con sede in Busseto, Via Toscanini 2, P. Ivarappresentata dal Sig. Frassoni Antonio nato a Busseto – PR – il 17 Settembre 1964, Presidente Pro Tempore dell'Associazione stessa, Ente gestore dell'omonima scuola dell'infanzia;

premesse che:

- la legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole non statali paritarie private e degli enti locali, stabilendo che le scuole paritarie "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4 – 5 – 6" (art. 1, comma 2);
- la medesima legge 62/2000 all'art. 1, comma 3, garantisce : "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico"; stabilisce inoltre che "Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso";
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10", che:
 1. all'art. 1, comma 4, stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali;
 2. all'art. 2, comma 1, lettera a) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono " la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione "e si svolgono" nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà d'insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie";
 3. all'art. 6, comma 1, lettera a) si indica che gli interventi sono attuati in favore "dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle Scuole dell'Infanzia".

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che all’art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità ed il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi e con la scuola di base;
- la circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 detta : “disposizioni e indicazioni per l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62 succitata, in materia di parità scolastica”;
- la L. R. 30 giugno 2003, n. 12 ed in particolare la Sez. I “Scuola dell’Infanzia” del Capo III, detta “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”, ed in particolare la Sez. I “Scuola dell’Infanzia” del Capo III;
- la citata L. R. n. 12 del 30 giugno 2003, all’art. 2, comma7, dispone che resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio;
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53”, fissa modalità per l’accesso alla Scuola dell’infanzia;
- il Comune di Busseto, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l’ulteriore miglioramento dell’offerta educativa della scuola dell’infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale ritiene di proseguire nella collaborazione tramite convenzione nei confronti delle scuole paritarie presenti sul territorio del Comune e che vengano frequentate da bambini e bambine residenti nel Comune di Busseto;
- che in questo modo le scuole dell’infanzia paritarie concorrono stabilmente alla soddisfazione dei bisogni dell’utenza, alla qualità dell’educazione e alla piena partecipazione alla vita sociale della comunità;
- che nel territorio comunale il servizio di Scuola dell’Infanzia è svolto dalle Scuole dell’Infanzia Paritarie “Giuseppe Verdi” in Busseto, “Don Carlo Balestra” della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Roncole Verdi e “Sacro Cuore di Gesù” della Parrocchia S. Girolamo Confessore di Frescarolo;
- che la Scuola dell’Infanzia “ Giuseppe Verdi ” è stata dichiarata paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) n. 488/788 del 28.2.2001;
- che l’Associazione è dotata di proprio statuto approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n. 192 del 06 / 09 / 2010;
- che la Scuola dell’Infanzia Giuseppe Verdi è ubicata in edificio di proprietà del Comune di Busseto, che ha natura di bene patrimoniale indisponibile, ai sensi dell’art. 826, 3° comma, del codice civile, e per effetto della destinazione specifica di fondi effettuata per la sua costruzione dalla Cassa di Risparmio di Parma;

considerato

che le convenzioni hanno permesso una proficua e reciproca collaborazione sul piano educativo, culturale ed economico tra le istituzioni educative comunali e private che si occupano della prima infanzia anche attraverso la predisposizione di strumenti che consentissero di codificare i rapporti tra Comune di Busseto e l’ Associazione in maniera continuativa e duratura nel tempo, stabilendo altresì un impegno economico da parte

dell'Amministrazione come contributo a sostegno delle spese di gestione della Scuola dell'Infanzia.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 CONCESSIONE DELL'IMMOBILE

L'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto esposto in premessa, concede in comodato gratuito, ai sensi dell'art. 1803 e segg. del Codice civile, all' Associazione l'immobile sito in Busseto, Via Toscanini n.2, già adibito a Scuola Materna e si impegna per il futuro ad eseguire la manutenzione straordinaria di tale immobile ed a realizzare le opere necessarie a mantenere e ad adeguare la struttura alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

ART. 2 CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

L' Associazione si impegna a gestire il servizio scolastico nell'attuale edificio, articolato in 4 sezioni con un numero di iscritti per sezioni non superiore a quello massimo previsto normativamente per le scuole paritarie e con le limitazioni previste dalla vigente legislazione.

L' Associazione si impegna ad accogliere tutti i bambini secondo le indicazioni normative previste dalla Legge n. 53/2003 e successivi decreti attuativi, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, dando priorità ai bambini residenti nel Comune o che acquisiscano la residenza durante l'anno scolastico, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e l'Accordo di Programma Provinciale.

ART. 3 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L' Associazione si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali.

ART. 4 CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

Nel rispetto del principio di equità di trattamento vengono applicate quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

La definizione delle fasce di reddito e delle rette sono di competenza dell' Associazione. Le quote di contribuzione da parte degli utenti sono comunicate al Comune.

ART. 5 ORIENTAMENTI EDUCATIVI

L'Associazione si impegna a realizzare gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali di cui al D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni, mantenendo la propria autonomia pedagogico -didattica, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento giornaliero della scuola che non potranno essere inferiori a quelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna. L'Associazione si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformarsi gradualmente, in accordo con l'Ente Locale, alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni fermo restando che tali problematiche potranno trovare un'adeguata soluzione solo all'interno di una legge-quadro nazionale sul sistema delle scuole dell'Infanzia che regolamenti l'intero settore.

L'Associazione concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'Infanzia.

ART. 6 ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo all'Associazione di provvedere all'assicurazione del personale, dei bambini e dei volontari che prestano gratuitamente la loro attività in favore dell' Associazione.

ART. 7 QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Con la presente l' Associazione si impegna ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dalla FISM e dalle principali sigle sindacali nazionali.

L' Associazione assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo -didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale: a quest'ultimo aspetto, strategico per la qualità del servizio offerto, devono essere destinate 40 ore come previste dal contratto.

ART. 8 COORDINAMENTO DIDATTICO

L'Associazione si impegna a promuovere la qualificazione, la continuità orizzontale e verticale con altri servizi educativi (in particolare con i Nidi d'Infanzia, le nuove tipologie di servizi riferite alla fascia 0/3 anni e la Scuola Primaria) sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione del proprio personale a progetti di continuità promossi e gestiti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo del territorio ed il Coordinatore Pedagogico Comunale; il tutto per favorire, stimolare e programmare insieme un progetto didattico annuale che coinvolga tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Per realizzare la direzione tecnica e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio l' Associazione si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento, in particolare si avvale del Coordinatore Pedagogico Provinciale FISM.

ART. 9 SERVIZI PER L'ACCESSO

L' Associazione assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'AUSL.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il trasporto degli alunni residenti, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART.10 INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Associazione si impegna a presentare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno:

- la scheda informativa allegata alla presente convenzione, debitamente compilata;
- l'elenco dei bambini iscritti per l'anno in corso nelle varie sezioni e l'eventuale lista d'attesa;
- l'elenco dei bambini a cui vengono applicate eventuali agevolazioni di pagamento ed in quale misura;
- il bilancio consuntivo dell'es. finanziario precedente;
- il bilancio preventivo dell'es. finanziario in corso;
- il Piano dell'Offerta Formativa;

La documentazione verrà trasmessa preferibilmente con mezzi telematici all'indirizzo di posta elettronica fornito all'uopo dal Comune.

L'Associazione si impegna inoltre nell'arco dell'anno a convocare gli organi collegiali previsti dall'art. 2 nei quali verranno presentati i programmi, le iniziative e tutte le informazioni necessarie sull'andamento della Scuola.

ART. 11 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Per i servizi di medicina scolastica a favore degli alunni si fa riferimento a quelli stessi erogati dagli operatori dell'AUSL competente per territorio.

Tali servizi e l'Associazione individueranno forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini diversamente abili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

ART. 12 IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

L'Ente locale promuove, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale, favorisce la partecipazione congiunta di scuole statali, comunali e paritarie private alla loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola.

L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Associazione nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso contributi da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, per un ammontare, comprensivo delle spese di manutenzione ordinaria per immobili ed impianti, di € 12.000,00 (dodicimila) per ogni esercizio finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2013, da erogarsi in due tranches pari al 50% entro il 31/12 ed entro il 30/06 di ogni anno.

Per l'erogazione del contributo dovrà essere presentato un rendiconto finanziario corredato da pezze giustificative attestanti le spese sostenute nel periodo di riferimento.

Potranno essere chieste all'Amministrazione comunale integrazioni al pagamento delle rette per motivi sociali, da concordare all'inizio di ogni anno scolastico.

L'Ente Locale assume inoltre per l'intero edificio, con annessi locali ad uso abitativo ed area verde, i costi dei seguenti servizi:

- Erogazione di acqua, gas, luce e verifica periodica dei relativi impianti;

- Manutenzione del verde;
- Manutenzione straordinaria dell'immobile;
- Il servizio degli scuolabus per gli alunni residenti.

L'Ente locale facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

ART.13 VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni dieci a far tempo dal 1° settembre 2012, e comunque con scadenza al 31 agosto 2022, salvo modifiche legislative sostanziali che vadano ad inficiare l'attuale convenzione sotto l'aspetto gestionale e/o finanziario. Per quanto riguarda il contributo dell' Ente Locale, la quota si intende valida per tre anni poi sarà adeguata tenendo conto degli aumenti determinatisi nel triennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Comune.

A fronte di entrate straordinarie a favore dell' Associazione, oppure di spese straordinarie a carico dello stesso, che ne modifichino sostanzialmente la struttura economica, il Comune si riserva di ridiscutere i parametri di contribuzione previsti al precedente articolo 12.

ART. 14 MODALITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

L'Associazione favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che l'Ente Locale riterrà opportuno attivare attraverso i propri uffici, e/o con la consulenza di esperti esterni, per valutare la corretta applicazione della convenzione stessa ed il rispetto degli obblighi assunti.

A seguito dei sopralluoghi effettuati verrà stilata una relazione tecnica dall'incaricato del sopralluogo che verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Busseto ed al Presidente dell' Associazione.

Le eventuali richieste di adeguamento agli obblighi della convenzione verranno notificate al Presidente della Scuola dell'Infanzia Giuseppe Verdi indicando modalità e tempi per la loro realizzazione.

ART. 15 RECESSO

L'eventuale disdetta anticipata della convenzione da parte dell'Associazione, oppure da parte dell'Amministrazione Comunale solamente per gravi inadempienze del soggetto gestore, dovrà essere comunicata con preavviso di almeno otto mesi rispetto alla data di apertura del successivo anno scolastico.

La scuola si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui si propone disdetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
IL PRESIDENTE
(Frassoni Antonio)

PER IL COMUNE DI BUSSETO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(D.ssa Roberta Curtarelli)

SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO

SCHEDA INFORMATIVA ANNO SCOLASTICO _____

da compilare e trasmettere al Comune di Busseto entro il 30 settembre di ogni anno

Ai sensi della Convenzione sottoscritta tra la Scuola dell'Infanzia "G. Verdi" di Busseto ed il Comune di Busseto, avente validità per il periodo settembre 2012 / agosto 2022, si comunica quanto segue in riferimento all'a. sc. _____.

NOMINATIVI DEL PERSONALE

Direttore didattico

Insegnanti con le relative sezioni

Altro personale (insegnante, ausiliario, volontario)

Pedagogista

CALENDARIO SCOLASTICO

Calendario scolastico annuale

Orario giornaliero di apertura del servizio

COSTI PER L'UTENZA

Importo della quota di iscrizione €

Importo della retta mensile di frequenza €

Eventuale tariffa per il pasto €

Eventuali rette differenziate e agevolazioni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SCUOLA